

Prot. n. L57/RNS
Bologna, 9 aprile 2020

Oggetto: semplificazione delle modalità di gestione e presentazione della richiesta di pagamento diretto delle integrazioni salariali ai lavoratori ed istituzione della nuova causale "COVID-19 CISOA"

Sommario

Con due documenti di prassi l'I.n.p.s. si occupa delle modalità semplificate con cui i datori di lavoro dovranno procedere alla compilazione e trasmissione del modello SR41 per il pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni salariali e rende nota l'istituzione della nuova causale denominata "COVID-19 CISOA" relativamente alle domande di concessione del trattamento di cassa integrazione speciale per gli operai e gli impiegati a tempo indeterminato dell'agricoltura.

Con il primo dei due Messaggi in commento, l'I.n.p.s. si occupa delle procedure che i datori di lavoro devono seguire per il pagamento del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori **direttamente** da parte dell'Istituto.

Si ricorda in merito che con il Messaggio n. 1287/2020 prima e con la Circolare n. 47/2020⁽¹⁾ poi, l'I.n.p.s. ha affermato che: *"In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l'azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, **in via di eccezione**, la possibilità di richiedere il **pagamento diretto da parte dell'INPS**; in conseguenza della particolare situazione di emergenza, in questo ultimo caso, le aziende potranno chiedere il pagamento diretto **senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.**"*

Proprio in merito al pagamento diretto, l'I.n.p.s. con il Messaggio 6 aprile 2020, n. 1508 (**in allegato 1**), ricorda che deve essere utilizzato il modello "IG Str Aut" – **SR41 (in allegato 2)**.

Tramite tale modello i datori di lavoro inviano telematicamente all'Istituto le informazioni necessarie alla quantificazione e conseguente liquidazione della prestazione di integrazione salariale ai lavoratori, nonché alla conseguente copertura figurativa della contribuzione.

Normalmente il datore di lavoro, una volta compilato il modello, lo deve stampare e deve farlo firmare al lavoratore; tuttavia, in questa fase di emergenza epidemiologica non è possibile la sottoscrizione del modello, pertanto, verrà definitivamente dismesso il modello cartaceo anche in ragione del fatto che tutti i dati necessari verranno resi noti all'I.n.p.s. mediante il flusso UniEmes.

In ragione di quanto sopra, l'Istituto medesimo dispone l'abolizione dell'obbligo di far firmare il modello SR41 al lavoratore. Ne consegue che, quanto deve essere attestato dal lavoratore quale dichiarazione di responsabilità⁽²⁾ (quadro G), viene verificato d'ufficio dall'Istituto al tramite dei dati presenti nei propri archivi informatici.

⁽¹⁾ Si veda la Circolare dell'Ufficio Legislazione Lavoro prot.n. RNS L51 – del 31 marzo 2020.

⁽²⁾ **Dichiarazione di responsabilità del/della dipendente**

Dichiaro che per i periodi indicati al punto "C", non ho prestato attività lavorativa retribuita, non ho percepito indennità di mancato preavviso e non ho percepito né chiesto altri trattamenti previdenziali (disoccupazione, malattia, maternità, ecc.) comunque incompatibili e incumulabili con l'integrazione salariale.

Mi impegno inoltre a comunicare all'Inps qualsiasi variazione dovesse intervenire nella situazione certificata.



Per quanto riguarda le **novità** di compilazione del modello SR41 **già operative**, l'I.n.p.s. precisa quanto segue:

- a) in fase di invio del modello, è obbligatorio indicare il numero di autorizzazione comunicato dall'I.n.p.s.; questo consente di abbinare "il file SR41" al provvedimento di autorizzazione. Tale inserimento agevola l'invio e la successiva gestione del file SR41, collegando l'istanza di pagamento diretto alla tipologia di prestazione richiesta;
- b) non è obbligatoria la compilazione dei quadri "D – Dati per il pagamento delle mensilità aggiuntive" ed "E – Dati per il pagamento quote di TFR";
- c) non è obbligatoria la compilazione dei dati relativi allo stato civile, titolo di studio, partecipazione a lavori socialmente utili;
- d) possono essere inviati flussi relativi a **periodi più ampi rispetto alla singola mensilità**, al fine di ridurre il numero di file "SR41" da trasmettere.

In ragione del fatto che relativamente sia alla cassa integrazione ordinaria, sia all'assegno ordinario non operano diversi limiti quali, esemplificativamente, il possesso da parte del lavoratore dell'anzianità di 90 giorni di affettivo lavoro presso l'unità produttiva per la quale è chiesto il trattamento di integrazione salariale, le nove settimane di "ammortizzatore COVID-19" non rientrano nei limiti delle 52 settimane nel biennio mobile (Cigo) o delle 26 settimane nel biennio mobile (assegno ordinario), anche il flusso di controllo del modello SR41 è stato coerentemente adeguato.

Con il secondo documento di prassi, l'I.n.p.s. si occupa della Cassa Integrazione speciale per gli operai e gli impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA). In particolare, l'Istituto rende noto, con il Messaggio 8 aprile 2020, n. 1541 (*in allegato 3*), che è stata istituita la specifica e nuova causale denominata "**COVID-19 CISOA**", già anticipata con la Circolare n. 47/2020.

L'Istituto precisa che **possono presentare domanda di CISOA**, avvalendosi della nuova causale:

- le aziende esercenti attività di natura agricola⁽³⁾, anche in forma associata ed attività connesse⁽⁴⁾;
- le amministrazioni pubbliche che gestiscono aziende agricole o eseguito lavori di forestazioni;
- le imprese appaltatrici o concessionarie di lavoro di forestazione;
- consorzi di irrigazione e miglioramento fondiario, i consorzi di bonifica, di sistemazione montana, (...);
- le imprese che si occupano della cura e della protezione della fauna selvatica, nonché all'esercizio della caccia controllato;
- le imprese che si occupano della raccolta di prodotti agricoli, con riferimento esclusivo al personale addetto a tale attività;
- le imprese che si occupano di acquacultura, nel caso in cui i redditi conseguiti sono prevalenti rispetto a quelli ricavati da altre attività economiche non agricole svolte dalla medesima impresa.

I **beneficiari** del trattamento di integrazione salariale in esame sono i lavoratori agricoli assunti con contratto a tempo indeterminato con qualifica di operai, impiegati e quadri, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante⁽⁵⁾ che abbiano svolto almeno **181 giornate lavorative**

Dichiaro che le notizie da me fornite in questo modulo rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze previste che chi rende attestazioni false (artt. 48, 73, 75 e 76 DPR 445/2000).

⁽³⁾ Si tratta dell'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di animali (art. 2135 c.c.).

⁽⁴⁾ Sono attività connesse quelle dirette alla trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nel normale esercizio dell'agricoltura.

⁽⁵⁾ Dispone infatti l'art. 2 del D.l.vo, rubricato "Apprendisti":

"1. Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.

Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l'approvazione scritta di Legacoop Rete Nazionale Servizi



presso la stessa azienda. Vi rientrano, altresì, i soci di cooperative agricole con l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato ed inseriti negli elenchi nominati dei lavoratori agricoli, fermo restando il **requisito delle 181 giornate lavorative annue retribuite**.

Per quanto riguarda tale ultimo requisito, l'I.n.p.s. precisa che le citate 181 giornate devono realizzarsi nel periodo annuale, coincidente con quello in cui viene erogata la prestazione "CISOA"; ne consegue pertanto che il requisito in esame, molto verosimilmente si realizza verso la fine dell'anno nel corso del quale sono state erogate le integrazioni salariali.

Diversamente, per i lavoratori, il cui rapporto di lavoro sia iniziato o cessato in corso d'anno, l'esistenza delle 181 giornate lavorative viene verificata anche con riferimento, rispettivamente, ai 12 mesi successivi o antecedenti la data di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro medesimo.

Diversamente da quanto disposto dal vigente art. 15⁽⁶⁾ della Legge 8 agosto 1972, n. 457, anche la domanda di CISOA per la causale COVID-19 deve essere inviata telematicamente all'Istituto **previdenziale entro la fine del quarto mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

La domanda per le prestazioni CISOA deve essere presentata tramite il portale I.n.p.s., accedendo ai "Servizi per le aziende ed i Consulenti", previo inserimento del codice fiscale e dell'apposito Pin rilasciato dall'Istituto e selezionando la voce "**CIG e Fondi di Solidarietà**".

Eccezionalmente, in ragione della situazione emergenziale, anche per gli **operai a tempo indeterminato** può essere chiesto all'Istituto il **pagamento diretto** della prestazione, non dovendo comunque dimostrare il datore di lavoro l'esistenza di difficoltà finanziarie. Resta inteso che per gli impiegati il pagamento diretto è comunque l'unica modalità di corresponsione del trattamento.

Ricorda l'I.n.p.s. che, la prestazione in commento può essere riconosciuta solo nei limiti della durata ordinaria, ossia fino ad un **massimo di 90 giornate nell'anno solare**.

Inoltre, nel caso in cui l'azienda abbia già presentato la domanda di CISOA facendo riferimento ad una diversa causale, ma risulta dalla dichiarazione compilata dalla medesima azienda o da annotazioni inserite

2. Gli apprendisti di cui al comma 1, che sono alle dipendenze di imprese per le quali trovano applicazione le sole integrazioni salariali straordinarie, sono destinatari dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, limitatamente alla causale di intervento per crisi aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b). Nei casi in cui l'impresa rientri nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle straordinarie, oppure delle sole integrazioni salariali ordinarie, gli apprendisti di cui al comma 1 sono destinatari esclusivamente dei trattamenti ordinari di integrazione salariale.

3. Nei riguardi degli apprendisti di cui al comma 1 sono estesi gli obblighi contributivi previsti per le integrazioni salariali di cui essi sono destinatari. Restano fermi gli obblighi di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Alle contribuzioni di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

4. Alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruita".

⁽⁶⁾ Per il conseguimento del trattamento di cui all'art. 8, il datore di lavoro è tenuto, **entro quindici giorni dalla sospensione del lavoro**, a presentare domanda, per il tramite della competente sezione dell'Ufficio del lavoro, alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sull'apposito modulo predisposto dall'Istituto stesso comunicando i nominativi dei lavoratori sospesi, le giornate di sospensione, la causa della sospensione dell'attività lavorativa.

Qualora la domanda sia presentata dopo 15 giorni dall'inizio della sospensione del lavoro, il trattamento sostitutivo non potrà essere erogato per periodi anteriori di una settimana alla data di presentazione della domanda stessa.

In caso di omessa o tardiva presentazione della domanda, il datore di lavoro, ove da tale inadempimento sia derivata la perdita totale o parziale del diritto del lavoratore al trattamento sostitutivo, è tenuto a corrispondere a quest'ultimo il trattamento stesso.



nella domanda stessa che la richiesta di integrazione salariale è dovuta alla situazione di emergenza sanitaria, la causale viene convertita d'ufficio in "COVID-19 CISOA".

Diversamente, nel caso in cui l'azienda avesse già fatto ricorso alla CISOA per causali diverse da quella "emergenziale", ed avesse già superato il limite massimo annuo delle 90 giornate nell'anno solare, la medesima può ricorrere alla cassa integrazione in deroga, tenuto conto delle disposizioni regionali e delle risorse finanziarie disponibili a livello regionale.

Si ricorda che anche alle prestazioni di CISOA con causale "COVID-19 CISOA" si applicano gli importi massimi mensili di cassa integrazione di cui all'art. 3, comma 5 del D.l.vo n. 148/2015⁽⁷⁾.

Si ritiene opportuno sottolineare che l'I.n.p.s., tenuto conto dell'attuale situazione di emergenza sanitaria e tenuto conto, altresì, del fatto che le Commissioni provinciali preposte ad assumere le decisioni in ordine alle istanze di CISOA devono procedere con modalità semplificate ed improntate alla celerità, rivolgendosi ai Direttori di sede: *"raccomanda ai Direttori di Sede di trasmettere prontamente, in via telematica, le domande compiutamente istruite a ciascuno dei componenti della Commissione provinciale, informandoli della necessità di ricevere il rispettivo parere, sempre tramite posta elettronica, entro il termine perentorio di 20 giorni e che il decorso di tale termine senza pronunciamento equivale a parere favorevolmente reso. Le Commissioni provinciali sono libere di darsi specifiche regole organizzative (per esempio, riunioni in videoconferenza), purché vengano salvaguardate le predette esigenze di semplificazione e speditezza dell'iter decisorio"*.

Cordiali saluti.

a cura
Ufficio Legislazione del lavoro

Allegati:

- 1- Messaggio I.n.p.s. 6 aprile 2020, n. 1508**
- 2- Modello "IG Str Aut" (cod. "SR41")**
- 3- Messaggio I.n.p.s. 8 aprile 2020, n. 1541**

⁽⁷⁾ Per i valori vigenti nel 2020, si veda la Circolare dell'Ufficio Legislazione Lavoro prot. n. RNS L18 del 12 febbraio 2020.